

Verbale 46 del 22 settembre 2021

Parere sulla proposta di deliberazione della Giunta Unionale per il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023.

Vista proposta di deliberazione della Giunta Unionale avente ad oggetto :

“Piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023. Deliberazioni della Giunta dell'Unione montana n. 28 del 23/07/2020 e n. 9 del 23/02/2021. Modifica ”

Richiamato :

- la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 9 del 23 febbraio 2021, ad oggetto “Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023 – Revisione struttura organizzativa dell'Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni di personale.
- La deliberazione della Giunta Unionale n. 28 del 23/07/2020;
- la deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 4 del 12/03/2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;
- il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione montana n. 2 del 21/01/2016;
- la deliberazione Giunta dell'Unione n. 43 del 08/11/2018 ad oggetto: “approvazione piano triennale delle azioni positive 2019/2021”,, prevedendo il conferimento di un incarico ex art. 110, comma 1, TUEL, con decorrenza dalla nomina del nuovo presidente pro tempore e fino a scadenza del relativo mandato;

Considerato che:

- le limitazioni in materia di personale assunto a tempo determinato, o comunque con rapporto di lavoro flessibile, continuano ad essere quelle previste dall'art. 9, comma 28, dal settimo al nono periodo, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78: la spesa annua complessiva per tali tipologie di rapporti non può superare la corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009;
- per questo Ente, tale limite ammonta a € 0,00;
- non rileva, ai fini della verifica di tale limite, la spesa per il personale in comando, distacco o convenzione mentre sono da computare ai fini del predetto vincolo i servizi prestati da coloro che sono inquadrati ai sensi dell'art. 1 comma 557 Legge 311/2004 (cd. Quasi comando o scavalco);
- non rilevano ai fini di tale limite gli incarichi ex art.110 comma 1 del Tuel in quanto esplicitamente esclusi dallo stesso art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
- nel caso di Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, ipotesi per la quale non può considerarsi applicabile il limite dei rapporti a tempo determinato ex art.110 Tuel nel limite del 30% dei posti istituiti in dotazione organica della medesima qualifica, deve comunque ritenersi applicabile la disciplina generale di cui al D.Lgs. 81/2015 c.d. Jobs Act e, in specie, la disposizione contenuta nell'art.23, per cui il limite percentuale di assunzione di lavoratori a tempo determinato deve individuarsi nella misura del 20% del personale a tempo

Verbale 46 del 22 settembre 2021

- indeterminato alle dipendenze del medesimo datore di lavoro (cfr. Corte dei Conti Lazio – Deliberazione n.85/2018/PAR);
- che questo Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
 - Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal Responsabile dell'area amministrativa e dal Responsabile dell'area finanziaria;

Il sottoscritto Revisore del conto

Esprime parere favorevole alle modifiche del piano triennale del fabbisogno del personale triennio 2021-2023 e sulla dotazione organica;

Raccomanda altresì che nel corso dell'attuazione del piano occupazionale venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti in materia di spesa del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia di vincoli di bilancio.

Pont Canavese, 22 settembre 2021

**Il Revisore del conto
Maria Carmela SCANDIZZO**

